

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n. 58 del 30.07.2026

OGGETTO: Adesione all'Associazione nazionale dei GAL denominata "ASSOLEADER ITALIA"

Oggi **30 luglio 2026 alle ore 17.00** presso la sede di VeGAL in via Cimetta, 1 - Portogruaro (VE), si riunisce con modalità mista il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione denominata **GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE**, per la trattazione del seguente **ordine del giorno**:

1. presa d'atto del **verbale della seduta del 14 luglio 2026**;
2. **programmazione**: ricognizione dei progetti e delle attività associative;
3. **PSL FEASR 2023/27**: aggiornamento sullo stato di avanzamento del Piano; esito partecipazione ai bandi 2026 (SRD03, SRD01, ISL03 e ISL04); anticipazione del bando (ISL02); aggiornamento sulla rendicontazione delle spese 2025; proiezione spesa gestione/animazione PSL al 2028; proposte per il disegno di valutazione del Piano; stato di avanzamento del progetto di cooperazione "DONNE LEADER"; adesione al progetto di cooperazione "Territori Bike Friendly"; aggiornamento sull'iter in corso per la stesura delle modifiche al Regolamento sul Conflitto di interessi richieste dalla Regione
4. **PdA FEAMPA 2021/27**: aggiornamento sullo stato di avanzamento del Piano e del raggiungimento degli obiettivi di spesa al 2026 e al 2028; proroga della scadenza del bando 3.A.1 "Lavorazione e trasformazione dei prodotti ittici"; indicazione del rappresentante di VeGAL in seno al Comitato di indirizzi del FLAG Veneziano; proiezione spesa gestione/animazione PdA al 2028; calendario di pubblicazione dei prossimi bandi e proposta di progetto a titolarità VeGAL sulla comunicazione; aggiornamento sulla rendicontazione delle spese sostenute nel 2025; attivazione di un Fondo per la copertura di tagli di spesa in sede di rendicontazione; stato di avanzamento dei progetti di cooperazione "A PESCA DI GIOVANI", "DONNE NELLA PESCA 2.0" e "BLUE COAST ACTIONS 2030" e altri progetti ("AA" e "PCP2"); aggiornamento sui due bandi pubblicati (3.A.1 e 6.A.2); avanzamento del progetto a titolarità di VeGAL sulla definizione del costo standard per la raccolta del marine litter; avanzamento piano di comunicazione; avanzamento del Piano di autovalutazione; aggiornamento attività dottorato di ricerca e tirocinio; modifiche al Regolamento per il trattamento di trasferta;
5. **progetti**: Ecomuseo Aquae (accordo con Fondazione di Venezia e le Fondazioni comunitarie Santo Stefano e Terra d'Acqua); analisi delle situazioni di disparità socio-economica dovute alla sfavorevole contiguità territoriale con la Regione FVG; incarico per la realizzazione di uno Studio di fattibilità per la governance in materia turistica nella Venezia Orientale; progetto di assistenza per la predisposizione di Regolamento/Linee di indirizzo del programma per la definizione delle compensazioni territoriali relative all'insediamento di impianti di produzione di energia rinnovabile sui territori comunali del Veneto Orientale; BEROOTS: proroga dal 30/09/2026 al 14/10/2026 dei termini di attuazione della Convenzione con il Comune di Portogruaro per l'attuazione di attività ed eventi di promozione e valorizzazione della figura e della produzione artistica di Luigi Russolo; proroga dal 31/07/2026 al 14/10/2026 del contratto di eventi e iniziative di promozione, divulgazione e partecipazione con la ditta Radici srl;
6. **certificazione ISO 9001**: anticipazione dello studio di fattibilità per l'implementazione di un sistema di gestione aziendale;
7. **comunicazione**: presentazione della nuova brand image e del nuovo sito web dei VeGAL;
8. **programmazione 2028/34**: consultazione del partenariato relativamente alla PAC post 2027;
9. **adesioni alle Associazioni AssoLEADER Italia e Cluster Made in Italy**;
10. **amministrazione**: aggiornamento sui flussi finanziari; primo report sull'andamento dell'esercizio 2026; controllo di gestione: andamento dell'esercizio 2026; iscrizione Mepa come Operatore Economico;
11. **ammissione nuovi associati**: Confapi Venezia e IPAB Francescon; contatti con nuovi soci;
12. varie ed eventuali.

Si riepilogano le presenze/assenze durante la seduta:

N	Nome e Cognome	Ruolo	Ente rappresentato	Componente	Presente/Assente
1	FILIPPO TONERO	Presidente	Comune di Teglio Veneto	Pubblica	PRESENTE
2	ALESSANDRO COCCOLO	Consigliere	CNA Venezia	Privata/Parti economiche sociali settore secondario	PRESENTE
3	MATTEO DIANESE	Consigliere	Comune di Ceggia	Pubblica	PRESENTE
4	SIMONETTA DOMINESE	Consigliere	Confagricoltura Venezia	Privata/Parti economiche sociali settore primario	PRESENTE
5	CIRO ESPOSITO	Consigliere	Confcommercio Venezia	Privata/Parti economiche sociali settore terziario	PRESENTE

Sono presenti inoltre: l'ing. Giancarlo Pegoraro (direttore VeGAL) e il Revisore legale unico dott. Francesco Padrone e, per la trattazione del punto 3 all'odg la dott.ssa Simonetta Calasso (direttore PSL FEASR 2023/27).

Assume la presidenza il Presidente Tonero che, constatata e fatta constatare la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, alle ore 17:10 dichiara aperti i lavori.

Verbalizza la seduta il Direttore di VeGAL, ing. Giancarlo Pegoraro.

(OMISSIS)

Il Presidente Tonero passa alla trattazione del **nono punto all'ordine del giorno**, relativo all'adesione alle reti all'Associazione nazionale ASSOLEADER ITALIA e Cluster Made in Italy.

(OMISSIS)

In merito il CdA così si esprime.

Delibera CdA di VeGAL n. 58 del 30 luglio 2026

OGGETTO: Adesione all'Associazione nazionale dei GAL denominata "ASSOLEADER ITALIA"

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 riporta le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021 elenca le norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- VeGAL aderisce al Forum LEADER, iniziativa di rete dei GAL italiani ed ha partecipato attivamente a 4 edizioni del Congresso annuale, tenutosi a Lanciano - Abruzzo il 15-17 ottobre 2020, a Bisceglie - Puglia il 14-16 ottobre 2021, in Val Brembana dal 13 al 15 ottobre 2022 e a Venezia dal 25 al 28 ottobre 2023 (edizione quest'ultima coordinata direttamente da VeGAL);
- VeGAL, attraverso il suo Direttore Giancarlo Pegoraro, ha inoltre fatto parte del Comitato di Pilotaggio del Forum LEADER Nelle annualità 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024;
- il laboratorio "Verso una associazione nazionale dei GAL" promosso dal GAL Metropoli Est (Sicilia) nell'ambito del Forum Leader, finalizzato all'avvio di un percorso di costituzione dell'Associazione nazionale dei GAL italiani, ha condiviso i principali obiettivi dell'organizzazione tra cui la rappresentanza e il coordinamento tra GAL, la promozione dello sviluppo locale, la diffusione di buone pratiche e l'organizzazione di attività formative e iniziative di interesse nazionale e internazionale tra cui l'incontro nazionale dei GAL italiani denominato "Forum LEADER", la promozione di una "Scuola di Sviluppo Locale" anche con l'obiettivo di avvicinare i giovani ai temi dello sviluppo locale e dello sviluppo rurale; la condivisione di buone pratiche nell'ambito dello sviluppo locale partecipativo tra cui la cooperazione, l'innovazione, la sostenibilità e la transizione digitale e ogni altra iniziativa approvata dal Consiglio Direttivo e ritenuta di interesse della rete dei G.A.L. italiani;
- l'Associazione nazionale dei G.A.L. Italiani, denominata "ASSOLEADER ITALIA", avente sede legale a Roma e finalità di rappresentanza unitaria, istituzionale e strategica dei Gruppi di Azione Locale italiani, persegue scopi di tutela degli interessi morali, materiali ed economici dei soggetti rappresentati, agevolando lo scambio di esperienze, promuovendo la qualificazione dei GAL e organizzando appuntamenti strategici nazionali quali il "Forum LEADER";
- l'art. 6 dello Statuto di "ASSOLEADER ITALIA", prevede che possano far parte dell'Associazione, in qualità di soci ordinari, tutti i GAL italiani attivi, titolari di una Strategia di Sviluppo Locale LEADER CLLD in corso di attuazione, indipendentemente dalla forma giuridica adottata;
- VeGAL è titolare e attuatore della Strategia di Sviluppo Locale del Programma di sviluppo locale "Prodotti e Servizi Locali" approvata dalla Regione Veneto con la DGR n. 1510 del 4/12/2023;
- l'adesione a una rete nazionale risponde agli obiettivi di sviluppo, cooperazione, innovazione e confronto tecnico-operativo del GAL;
- l'ammissione all'Associazione "ASSOLEADER ITALIA" comporta l'accettazione espressa dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti, nonché l'impegno al versamento del contributo iniziale di adesione una tantum pari a € 500,00 (cinquecento/00) e della quota associativa annuale che sarà determinata dall'Assemblea di ASSOLEADER ITALIA;
- con delibera n.86 del 29.10.2025 il CdA di VeGAL ha approvato le modifiche al "Regolamento sul conflitto di interesse";
- il Presidente ha invitato i Consiglieri a manifestare l'eventuale esistenza di potenziali interessi in relazione all'oggetto della presente deliberazione, rendendo apposita dichiarazione che viene allegata, se del caso, agli atti della riunione consiliare;
- il Presidente ha provveduto ad accertare che alle operazioni di voto nessun gruppo di interesse dei presenti sia prevalente, in ottemperanza all'impegno 3 previsto dall'Allegato A della DGR n. 1690 del

29/12/2023 e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 33, del Regolamento (UE) n. 2021/1060 (nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale);
fatte le debite valutazioni e verifiche e sottoposto a votazione il provvedimento, il CdA di VeGAL all'unanimità e con voto palese

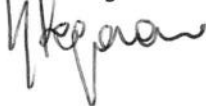
DELIBERA

- **di approvare l'adesione di VeGAL all'Associazione ASSOLEADER ITALIA**, con sede legale a Roma quale socio ordinario;
- di approvare e accettare lo Statuto dell'Associazione ASSOLEADER ITALIA composto da 39 articoli, riportato in **Allegato A** alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il Presidente, alla firma dell'Atto Costitutivo e di ogni altro atto necessario al perfezionamento dell'adesione, ivi compresa la designazione dei rappresentanti del GAL all'interno degli organi associativi nazionali;
- di impegnare la somma di € 500,00 (cinquecento/00) per il pagamento del contributo iniziale di adesione, da effettuarsi entro 20 giorni dalla comunicazione di avvenuta ammissione da parte del Consiglio Direttivo di ASSOLEADER ITALIA";
- di prendere atto che per il 2026 non sono previste quote annuali e che, entro ottobre di ciascun anno (ottobre 2026 per il 2027) sarà determinata la quota annuale per gli esercizi successivi;
- di imputare la spesa derivante dal presente atto sui fondi propri del bilancio del GAL destinati al funzionamento afferenti alle spese di CATEGORIA SPESE B1;
- di confermare che la presente deliberazione è stata assunta garantendo che nessun gruppo di interesse sia prevalente, in quanto i voti espressi da ogni singolo gruppo di interesse sono inferiori al 50% del totale, in ottemperanza all'impegno 3 previsto all'Allegato A della DGR n. 1690 del 29/12/2023 e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 33, del regolamento (UE) n. 2021/1060;
- di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di "conflitto di interesse" dei componenti dell'organo decisionale, ai sensi del Regolamento approvato con la delibera n.86 del 29.10.2025 del CdA di VeGAL;
- di disporre che il presente atto venga pubblicato nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.lgs. 33/2013.

(OMISSIS)

Null'altro essendoci da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 20:05.

II DIRETTORE
Giancarlo Pegoraro



II PRESIDENTE
Filippo Tonero



Statuto dell'Associazione nazionale dei G.A.L. Italiani

* * *

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1 – Denominazione

È costituita l'Associazione Italiana dei Gruppi di Azione Locale (d'ora in poi "G.A.L.") denominata «*Asso L.e.a.d.e.r. Italia*». L'Associazione non ha fini di lucro ed è apolitica.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale in Viale Antonio Ciamarra, 259 – 00173 Roma

La sede operativa è stabilita presso la sede del GAL che esprime il Presidente in carica.

Su delibera del Consiglio Direttivo possono istituirsi altre sedi operative, succursali, agenzie e rappresentanze ovunque in Italia e all'estero. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.

Eventuali Sedi Territoriali Operative (Unità Locali) possono essere istituite presso i GAL soci ordinari o presso le sedi delle associazioni regionali dei GAL, ove operano gli esperti ai sensi dei regolamenti interni attuativi dell'Associazione.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050, con proroga automatica conseguente agli eventuali sviluppi, anche indiretti, del Programma LEADER e/o di altri programmi di sviluppo locale.

TITOLO II – RAPPRESENTANZA, FINALITÀ, OGGETTO E SCOPI

Art. 4 – Rappresentanza e finalità

L'Associazione, che non ha fini di lucro, opera in conformità ai principi di democraticità, pari opportunità, uguaglianza tra gli associati, trasparenza e valorizzazione del partenariato pubblico-privato. Ha come finalità:

- a) la rappresentanza unitaria, istituzionale e strategica dei G.A.L. italiani aderenti, presso le autorità centrali, regionali e comunitarie previste dal Programma LEADER e/o da altri strumenti di sviluppo locale, nonché presso banche, enti e istituti pubblici e privati, in Italia e all'estero;
- b) la promozione di strategie comuni e la diffusione della cultura dello sviluppo rurale integrato e partecipativo;
- c) la tutela degli interessi morali, materiali ed economici dei soggetti rappresentati, in tutte le opportune sedi;

- d) la promozione di iniziative a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale di interesse dei G.A.L.;
- e) l'agevolazione dello scambio di pubblicazioni, studi, esperienze e ricerche di interesse della categoria, mediante seminari, riunioni, materiale illustrativo e ogni altro strumento utile allo scopo;
- f) la sollecitazione e la promozione della qualificazione dei G.A.L. avviando le più idonee iniziative a ciò finalizzate;
- g) la partecipazione, eventualmente con propri rappresentanti, ai gruppi di lavoro e alle commissioni di enti e organismi regionali, nazionali e internazionali preposti all'elaborazione di normative di interesse della categoria;
- h) la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, in tutte le forme ritenute più idonee, sulle finalità specifiche da perseguire.

Art. 5 – Oggetto e scopi dell'Associazione

I settori di intervento dell'Associazione coincidono con quelli in cui operano i G.A.L. Oltre alla funzione di rappresentanza, l'Associazione persegue i seguenti scopi:

- a) Organizzare, almeno una volta l'anno, il "Forum LEADER", incontro nazionale dei GAL italiani nel quale si svolge il dibattito tra i GAL e i membri della Comunità Professionale dei tecnici CLLD (Community Led Local Development: sviluppo locale di tipo partecipativo) LEADER;
- b) Perseguire scopi formativi e informativi, anche attraverso la Scuola di Sviluppo Locale;
- c) Creare una rete finalizzata all'avvicinamento dei giovani ai temi dello sviluppo locale e dello sviluppo rurale;
- d) Promuovere la cooperazione, l'innovazione, la sostenibilità e la transizione digitale nell'ambito dello sviluppo locale partecipativo.
- e) Svolgere ogni altra iniziativa approvata dal Consiglio Direttivo e ritenuta di interesse della rete dei G.A.L. italiani.

Per i punti a), b), c) e d) le modalità di svolgimento saranno disciplinate da un *Regolamento interno attuativo*.

TITOLO III – VICENDE ASSOCIATIVE

Art. 6 – Numero e categorie di associati

Il numero degli associati è limitato ai GAL italiani attivi, titolari di una Strategia di Sviluppo Locale LEADER o CLLD, in corso di attuazione. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci ordinari, tutti i G.A.L. italiani che manifestino il desiderio di aderire, indipendentemente dalla forma giuridica adottata.

Possono altresì essere ammessi, su delibera del Consiglio Direttivo, soci onorari, privi del diritto di voto, secondo le modalità stabilite dal *Regolamento interno attuativo*.

Al momento della costituzione, i GAL aderiscono in qualità di soci fondatori. Successivamente, l'ammissione avviene su domanda scritta al Consiglio Direttivo, dalla quale devono risultare:

- a) ragione sociale, luogo e data di costituzione, sede legale ed eventuale domicilio;
- b) dichiarazione di piena conoscenza e accettazione dell'atto costitutivo, del presente Statuto, delle norme e degli eventuali regolamenti, nonché delle deliberazioni già adottate dagli organi associativi;
- c) impegno al versamento del contributo iniziale e della quota associativa.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla ricezione. L'eventuale diniego deve essere motivato e comunicato all'istante; avverso il provvedimento di diniego è ammesso ricorso all'Assemblea ordinaria, da presentarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Art. 7 – Diritti degli associati

Ad ogni associato, nella persona del suo legale rappresentante o delegato con mandato scritto, fanno capo i seguenti diritti:

- a) intervenire alle assemblee e prendere parte alle relative discussioni;
- b) esercitare il diritto di voto nelle assemblee, con le modalità previste dal presente Statuto;
- c) impugnare le delibere assembleari contrarie allo Statuto o alla legge;
- d) esaminare il libro delle adunanze dell'Assemblea e il libro degli associati, e ottenerne estratto previo pagamento delle relative spese;
- e) ricorrere al Collegio dei Probiviri per la tutela dei propri diritti statutari.

Art. 8 – Obblighi degli associati

Ad ogni associato fanno capo i seguenti obblighi:

- a) effettuare il versamento delle quote associative nei termini fissati;
- b) comunicare tempestivamente ogni variazione rilevante della propria ragione sociale, sede legale e rappresentanza legale;
- c) attenersi alle decisioni adottate dagli organi associativi nell'ambito delle rispettive competenze statutarie;
- d) evitare ogni comportamento che possa danneggiare il patrimonio, l'operatività o l'immagine dell'Associazione;
- e) pagare eventuali penali previste dal presente Statuto o dal Regolamento per violazioni e inadempienze.

Art. 9 – Scioglimento del rapporto associativo

Il rapporto associativo si scioglie per recesso volontario, per esclusione o per decadenza, nonché per effetto dello scioglimento dell'Associazione.

Art. 10 – Recesso

Il diritto di recesso è esercitabile in qualunque momento, fermo restando l'obbligo del versamento della quota per l'intero anno in corso. La comunicazione di recesso deve essere trasmessa mediante posta elettronica certificata (PEC) o altro strumento informatico equipollente che ne attesti l'avvenuta consegna, con preavviso di almeno due mesi.

Art. 11 – Esclusione

Costituiscono cause di esclusione:

- a) la violazione degli obblighi previsti dal presente Statuto;
- b) la grave e colpevole inosservanza dei regolamenti o dei provvedimenti deliberati dagli organi associativi;
- c) il mancato pagamento della quota associativa e eventuali altri debiti senza giustificato motivo e dopo sollecito e diffida del Consiglio Direttivo;
- d) comportamenti lesivi dell'immagine o del patrimonio dell'Associazione.

L'esclusione è comunicata a mezzo PEC all'associato, che ha facoltà di presentare per iscritto le proprie osservazioni entro quindici giorni dalla comunicazione.

Il Consiglio Direttivo propone l'esclusione all'Assemblea degli associati, che delibera a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto, non computandosi l'associato da escludere.

La delibera di esclusione, annotata nel libro degli associati e comunicata all'interessato a mezzo PEC, ha effetto trascorsi trenta giorni dalla ricezione. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro sessanta giorni.

TITOLO IV – PATRIMONIO E QUOTE ASSOCIATIVE

Art. 12 – Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi iniziali versati dagli associati al momento della costituzione o all'atto dell'ammissione;
- b) dalle quote associative annuali;
- c) da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea;
- d) da contributi, finanziamenti, liberalità, donazioni e lasciti di soggetti pubblici o privati;
- e) da beni mobili ed immobili acquistati o acquisiti a qualsiasi titolo;
- f) da eventuali avanzi di gestione e fondi di riserva;
- g) da ogni altra entrata compatibile con le finalità associative e con la natura non lucrativa dell'ente.

Il patrimonio dell'Associazione è destinato esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve agli associati, salvo quanto imposto dalla legge.

Art. 13 – Contributo iniziale di adesione

All'atto dell'ammissione ciascun associato è tenuto al versamento di un contributo iniziale destinato alla costituzione del fondo comune dell'Associazione.

L'importo del contributo iniziale è determinato in euro 500,00 (cinquecento); l'Assemblea potrà modificare tale importo anche su proposta del Consiglio Direttivo.

Il versamento deve essere effettuato entro venti giorni dalla comunicazione di ammissione. In mancanza, la delibera di ammissione perderà efficacia.

Il contributo iniziale non è trasmissibile, non è rivalutabile, non è rimborsabile, neppure in caso di recesso o esclusione dell'associato.

Art. 14 – Quota associativa annuale

Gli associati sono altresì tenuti al versamento di una quota associativa annuale destinata alla copertura dei costi di funzionamento dell'Associazione.

L'importo della quota associativa annuale è approvato dall'Assemblea contestualmente al Bilancio di Previsione, sulla base della deliberazione del Consiglio Direttivo che ne stabilisce anche i termini di versamento.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale può comportare la sospensione dei diritti associativi e, nei casi più gravi o reiterati, l'esclusione dell'associato secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Le quote associative annuali non sono trasmissibili, rivalutabili o rimborsabili.

Art. 15 – Avanzi di gestione e copertura delle perdite

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità associative, per cui saranno utilizzati unicamente per finanziare attività istituzionali o per incrementare il fondo associativo comune.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve a favore di associati, amministratori, collaboratori o componenti degli organi sociali.

Le eventuali perdite di gestione possono essere coperte con le riserve regolarmente costituite ovvero con versamenti pro-quota da parte di tutti gli associati, previa delibera assembleare.

TITOLO V – ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTO E POTERI

Art. 16 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Tesoriere;
- e) la Consulta Tecnica degli Operatori GAL;
- f) il Comitato Esecutivo per lo Sviluppo Locale;
- g) il Collegio dei Probiviri;
- h) l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti.

È istituita una Segreteria Tecnico-Amministrativa che cura le attività amministrative e supporta i predetti organi dell'Associazione. Ne fa parte un esperto della comunicazione che sovrintende ai contenuti del sito web, alle newsletter e a tutti gli aspetti della comunicazione interna ed esterna. Il Segretario Generale (coordinatore), ove nominato, coordina la Segreteria su mandato del Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche associative connesse ai citati organi sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate.

CAPO I – ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

Art. 17 – Composizione e voto

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote. Ogni associato ha diritto a un solo voto e può rappresentare in delega al massimo altri tre associati. Le deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 18 – Convocazione

Le Assemblies possono essere ordinarie o straordinarie. La convocazione, a cura del Presidente, deve contenere l'ordine del giorno, il giorno, la data, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione (la seconda almeno ventiquattro ore dopo la prima). La convocazione deve essere inviata almeno quindici giorni prima dell'adunanza a ciascun associato, tramite PEC o altro strumento informatico equipollente. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a cinque giorni. Le Assemblies possono tenersi in luoghi diversi dalla sede sociale o in modalità telematica, purché siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, sia garantita l'identità dei partecipanti, sia data la possibilità di seguire i lavori in tempo reale ed esercitare il diritto di voto.

Art. 19 – Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un Vicepresidente o dal Consigliere più anziano in carica. L'Assemblea nomina un Segretario per la verbalizzazione.

Art. 20 – Assemblea ordinaria

All'Assemblea ordinaria è inderogabilmente attribuito il potere di:

- a) approvare il Bilancio Preventivo, determinare le quote associative annuali ed eventualmente modificare l'importo del contributo iniziale di ammissione;
- b) approvare il Rendiconto Consuntivo dell'esercizio sociale;
- c) eleggere il Consiglio Direttivo, determinandone il numero dei componenti, nonché il Presidente ed i Vicepresidenti;
- d) determinare per il Presidente un eventuale compenso nel caso in cui l'attività dell'associazione dovesse mostrarsi particolarmente impegnativa;
- e) eleggere il Collegio dei Probiviri;
- f) nominare i componenti del Comitato Esecutivo per lo Sviluppo Locale;
- g) deliberare sulle problematiche di carattere generale riguardanti l'Associazione;
- h) approvare i Regolamenti interni attuativi per il funzionamento dell'Associazione e l'eventuale Codice Etico;

- i) deliberare l'eventuale istituzione e nomina dell'Organo di controllo (Sindaco unico) e, se del caso, del Revisore legale dei conti, determinandone la durata ed il compenso;
- j) deliberare su ogni altra questione demandata dal Consiglio Direttivo o proposta da almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea Ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o eccezionalmente entro sei mesi.

La costituzione dell'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati e in seconda convocazione con qualsiasi numero di associati presenti. Limitatamente alla deliberazione di cui alla precedente lettera d), il quorum costitutivo è stabilito nella misura di due terzi degli associati.

Art. 21 – Assemblea straordinaria

All'Assemblea straordinaria è attribuito il potere di:

- a) deliberare sulle modifiche statutarie;
- b) deliberare sullo scioglimento, sulla proroga della durata o su ogni altra operazione straordinaria proposta dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza o rappresentanza per delega di almeno due terzi degli associati aventi diritto.

Art. 22 – Deliberazioni: quorum e modalità di voto

Le deliberazioni sono normalmente prese con voto palese, salvo che il voto segreto sia richiesto da almeno un terzo degli associati presenti. Le deliberazioni sono verbalizzate e conservate nel libro delle adunanze, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti espressi, salvo che si tratti di deliberare sull'argomento di cui alla lettera d) del precedente art.20 o si tratti di deliberare in Assemblea straordinaria; in tali casi, sia in prima che in seconda convocazione, occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei voti espressi.

Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto del Presidente. Nelle votazioni segrete la parità comporta la rieiezione della proposta.

CAPO II – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 23 – Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile tra tre e undici membri, scelti tra i Presidenti dei G.A.L. italiani facenti parte dell'Associazione o loro delegati con mandato scritto.

I consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se nel corso della vita associativa vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono per cooptazione a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza comunicare la motivazione o il legittimo impedimento, decade dalla carica e si procederà alla sua sostituzione.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati mediante voto per liste, composte da un numero di candidati corrispondenti a quello dei seggi da assegnare.

Ogni lista deve garantire la parità di genere: nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei candidati complessivi della lista, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale. Le liste che non rispettano tale requisito sono dichiarate inammissibili.

La rappresentanza territoriale deve essere garantita già nella fase di presentazione delle liste ed i territori sono definiti con apposito Regolamento elettorale; in mancanza di tale Regolamento, i territori sono:

- Italia Nord-Ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia;
- Italia Nord-Est: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna;
- Italia Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo;
- Italia Sud: Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria;
- Italia Isole: Sardegna e Sicilia.

A ciascun territorio è attribuito un numero predeterminato di seggi, non meno di uno, in proporzione al numero degli associati appartenenti al territorio stesso.

Ogni lista deve includere almeno un candidato per ciascun territorio. Le liste che non rispettano tale requisito sono dichiarate inammissibili.

I seggi sono attribuiti integralmente alla lista più votata, salvo diversa disciplina prevista dal Regolamento elettorale.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella che presenta al proprio interno il candidato più anziano di età.

Art. 24 – Convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia da deliberare, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, la data ed il luogo di svolgimento e sarà inviata almeno cinque giorni prima della seduta tramite PEC o strumento equipollente.

In caso di urgenza, la convocazione potrà essere comunicata due giorni prima.

In difetto di tale formalità il Consiglio delibera validamente in seduta totalitaria, quando siano presenti tutti i consiglieri e dichiarino di essere sufficientemente informati sui temi da trattare.

Qualora nominato, alle riunioni del Consiglio è invitato a partecipare anche il Sindaco unico.

Il Consiglio nomina un Segretario per la verbalizzazione della seduta e la trascrizione del verbale nel libro delle adunanze del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche in videoconferenza o audioconferenza, purché:

- a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione possano essere identificati dal Presidente;
- c) i partecipanti possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi;
- d) i partecipanti possano visionare i documenti relativi alle materie oggetto della discussione;

e) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) le modalità audio/video attraverso le quali i consiglieri potranno intervenire.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, con votazioni palesi.

Il Consiglio direttivo, una volta insediato, determinerà tempi e modi di raccordo con le associazioni regionali dei GAL.

Art. 25 – Poteri e competenze

Al Consiglio Direttivo sono conferiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccetto quelli riservati all'Assemblea. In particolare il Consiglio:

- a) sviluppa e attua le politiche di intervento deliberate dall'Assemblea;
- b) propone all'Assemblea i componenti del Comitato Esecutivo per lo Sviluppo Locale;
- c) nomina comitati consultivi, gruppi di lavoro ed i relativi coordinatori;
- d) propone all'Assemblea l'adesione ad enti e organismi con scopi affini;
- e) vigila sull'attività dell'Associazione secondo le direttive dell'Assemblea;
- f) predispone il Bilancio Preventivo e il Rendiconto Consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- g) nomina e revoca il Segretario Generale e il personale eventualmente necessario;
- h) delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
- i) elabora progetti in partenariato da sottoporre alle autorità locali, nazionali e comunitarie, per l'ottenimento di finanziamenti;
- j) adotta linee guida operative, protocolli e procedure interne finalizzate a uniformare l'azione dell'Associazione e dei suoi organi;
- k) assume ogni iniziativa per la realizzazione dello scopo sociale.

I componenti del Consiglio Direttivo che versino in situazioni di conflitto di interessi devono astenersi dall'agire e sono tenuti a comunicarlo al Consiglio Direttivo, desistendo dall'esercizio del diritto di voto sulla specifica delibera.

CAPO III – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 26 – Poteri e funzioni del Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; vigila sull'esecuzione delle deliberazioni e, salvo deleghe specifiche, ne dà attuazione.

Il Presidente può deliberare, in caso di urgenza, su materie di competenza del Consiglio, chiedendone la ratifica alla prima seduta utile.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario e, in ulteriore assenza, dal secondo Vicepresidente. La firma del sostituto fa fede dell'assenza o impedimento del Presidente di fronte a terzi.

Il Presidente si avvale del supporto della Consulta tecnica degli Operatori GAL, che assiste gli organi direttivi e dà esecuzione operativa alle loro deliberazioni.

CAPO IV – TESORIERE

Art. 27 – Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno o tra gli operatori dei GAL aderenti. Cura la gestione finanziaria dell'Associazione, sovrintende alla tenuta dei libri contabili, predispone le bozze di Bilancio Preventivo e Rendiconto Consuntivo da sottoporre al Consiglio e, tramite questo, all'Assemblea. Il Tesoriere riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo sull'andamento economico-finanziario dell'Associazione.

CAPO V – CONSULTA TECNICA DEGLI OPERATORI GAL

Art. 28 – Composizione e finalità

Fanno parte della Consulta gli operatori che i GAL aderenti all'Associazione individueranno al proprio interno, uno per ogni GAL, in possesso di un'esperienza almeno decennale in ambito Leader.

La Consulta Tecnica ha la finalità di:

- condividere le esperienze maturate nelle diverse aree GAL;
- effettuare momenti periodici di confronto tecnico-operativo con il Consiglio Direttivo;
- partecipare agli incontri tecnici promossi dall'Associazione con le Autorità di Gestione, gli organismi pagatori, la Rete Rurale Nazionale ed Europea;
- partecipare agli incontri promossi dall'Associazione in cui si trattano argomenti e problematiche che coinvolgono direttamente tutti i GAL nell'attuazione delle loro Strategie di Sviluppo Locale;
- garantire la circolazione delle informazioni provenienti dal Comitato Esecutivo per lo Sviluppo Locale a tutti i GAL.

L'attività svolta dagli operatori nell'ambito della Consulta Tecnica ricade nella normale attività retribuita dai rispettivi GAL di appartenenza, senza oneri per l'Associazione.

CAPO VI – COMITATO ESECUTIVO PER LO SVILUPPO LOCALE

Art. 29 – Funzioni e finalità

Il Comitato Esecutivo per lo Sviluppo Locale è un organismo più ristretto rispetto alla Consulta Tecnica, composto da un numero di componenti fissato dall'Assemblea, con almeno un componente ogni dieci GAL facenti parte dell'Assemblea.

La Consulta Tecnica degli operatori GAL propone al Consiglio Direttivo i nominativi del segretario (coordinatore) e dei componenti del Comitato e la loro nomina è effettuata dall'Assemblea.

Il Comitato resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo che lo ha proposto.

Il Comitato ha la finalità di:

- svolgere compiti di rappresentanza tecnica a supporto del Presidente e del Consiglio Direttivo;

- affrontare le problematiche ed elaborare contenuti sulle tematiche individuate dal Consiglio Direttivo e dai GAL, previo confronto, ove necessario, con la Consulta Tecnica degli operatori GAL;
- partecipare ai tavoli di coordinamento regionali, nazionali e sovranazionali, garantendo la comunicazione dei risultati a tutti i GAL;
- redigere rapporti e relazioni a vari livelli, in occasione di incontri specifici.

L'Assemblea o il Consiglio Direttivo possono prevedere un rimborso spese per l'attività svolta dagli esperti del Comitato, in quanto esterna ed aggiuntiva rispetto a quella svolta nei rispettivi GAL.

Ne fanno parte di diritto i coordinatori nominati ai sensi dei regolamenti interni attuativi dell'Associazione.

CAPO VII – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 30 – Composizione e funzioni

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea ordinaria al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. I componenti del Collegio resteranno in carica tre anni; essi sono rieleggibili per un ulteriore mandato.

Il Collegio:

- si pronuncia sui ricorsi degli associati avverso provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione;
- dirime le controversie insorte tra associati o tra associati e organi dell'Associazione;
- vigila sul rispetto dei principi statuari e del codice etico, ove adottato.

Le decisioni del Collegio sono vincolanti ed il loro mancato rispetto è causa di esclusione dall'Associazione. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

CAPO VIII - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE DEI CONTI

Art. 31 - Composizione e funzioni

L'Assemblea può deliberare l'istituzione dell'Organo di controllo, nella forma del Sindaco unico, nonché la nomina del Revisore legale dei conti.

L'Organo di controllo, se istituito, vigila sul rispetto della legge e dello Statuto, sulla corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione.

Il Revisore legale dei conti, se nominato, svolge esclusivamente la revisione legale del rendiconto consuntivo e del bilancio di previsione, verificando la regolare tenuta della contabilità e riferendo all'Assemblea mediante apposita relazione annuale.

Per la nomina, la durata, l'ineleggibilità, la decadenza e la revoca dell'Organo di controllo e del Revisore legale si applica, per quanto compatibile, l'art. 2477 del codice civile.

La nomina dell'Organo di controllo e/o del Revisore è facoltativa, salvo obblighi di legge.

TITOLO VI – BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO

Art. 32 – Bilancio di previsione e Piano delle attività

L'Associazione predispone annualmente, entro il 30 novembre, il Bilancio di Previsione, elaborato dal Consiglio Direttivo sulla base delle esigenze programmatiche e gestionali dell'ente per il successivo esercizio sociale.

Al Bilancio deve essere allegato il Piano delle Attività da svolgere nell'esercizio di riferimento, definendo con esso gli obiettivi, le iniziative e le risorse necessarie alla loro realizzazione.

Il Bilancio di Previsione, corredato del Piano delle Attività, è presentato all'Assemblea per la relativa approvazione entro i termini stabiliti dai Regolamenti interni attuativi.

Il Bilancio di Previsione costituisce atto programmatico di indirizzo e individua le entrate previste e le spese preventivate, mentre il Piano delle Attività ne specifica l'attuazione operativa.

Art. 33 – Esercizio sociale e Rendiconto Consuntivo

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Rendiconto Consuntivo, predisposto dal Tesoriere e approvato in bozza dal Consiglio Direttivo secondo criteri di corretta amministrazione e trasparenza contabile, è presentato all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile o, eccezionalmente, entro giugno, accompagnato dalla relazione del Tesoriere.

Nel corso dell'esercizio, su istanza di almeno un quinto degli associati, può essere richiesto al Consiglio Direttivo la redazione di situazioni contabili intermedie relative all'andamento della gestione o a specifiche attività, da inviare agli associati richiedenti.

TITOLO VII – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 34 – Scioglimento

L'Assemblea straordinaria dichiara lo scioglimento dell'Associazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 35 – Devoluzione del patrimonio residuo

Al termine della liquidazione, il patrimonio residuo è devoluto ad enti pubblici o privati senza scopo di lucro, operanti nel settore dello sviluppo rurale o della cooperazione territoriale, individuati dall'Assemblea in sede di delibera di scioglimento. In mancanza di indicazione, il patrimonio è devoluto alla Rete Rurale Nazionale o ad ente analogo indicato dal Ministero competente.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 36 – Regolamenti

Il Consiglio Direttivo può predisporre appositi Regolamenti per disciplinare l'ordinato funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché per l'istituzione di sedi territoriali operative e di ogni altra attività prevista dal presente Statuto.

I Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo devono essere approvati dall'Assemblea.

Art. 37 – Codice etico

Il Consiglio Direttivo può adottare un codice etico che disciplini i comportamenti degli associati, dei consiglieri e di eventuale personale e collaboratori, con particolare riguardo alla prevenzione dei conflitti di interessi, alla trasparenza e alla correttezza nei rapporti interni ed esterni.

Il codice etico è approvato dall'Assemblea.

Art. 38 – Rinvio

Per tutto quanto non è regolato dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente in materia di associazioni, nonché, ove compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Art. 39 – Disposizione transitoria

In sede di prima applicazione, il Consiglio Direttivo e gli organi di cui al presente Statuto si insediano entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo.

Fino all'insediamento del Collegio dei Probiviri, le relative funzioni sono esercitate dall'Assemblea.